

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

SCUOLA DELL'INFANZIA PAOLA DI ROSA

ORIGINI

ARTICOLO 1

La Scuola dell'Infanzia PAOLA DI ROSA, con sede a Borgosatollo (Brescia) in Via Suor Francesca Salvi n. 14, è sorta per volere del promotore don Troncatti e per iniziativa dell'avvocato Isidoro Arrivabene e del signor Luigi Guidetti nell'anno 1888.

L'istituzione, aperta nell'anno 1888, venne eretta in Ente Morale con Regio Decreto del 01/10/1914, acquisendo personalità giuridica di diritto pubblico in qualità di IPAB (Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza) ai sensi della legge 17 luglio 1890 n. 6972.

La scuola è stata inserita dalla regione Lombardia nell'elenco delle istituzioni per le quali è stato riconosciuto, ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, lo svolgimento in modo precipuo dell'attività inerente alla sfera educativo - religiosa, elenco n. 13 posizione n. 235 approvato con D.P.C.M del 22/12/1978 pubblicato sulla G.U. n. 361 del 29/12/1978.

Con decreto del Direttore Generale Istruzione Formazione e Lavoro della Regione Lombardia n. 28282 del 13/11/2000, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 49 del 04/12/2000, detta istituzione è stata depubblicizzata e, nel contempo, riconosciuta ad ogni effetto quale Ente di diritto privato ai sensi dell'art. 14 e segg. del Codice Civile; pertanto l'istituzione è assoggettata al regime giuridico degli Enti privati giuridicamente riconosciuti ed è registrata presso la Camera di Commercio di Brescia in data 07/04/2001 al n. 1241 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private istituito con Regolamento regionale n. 2/2001.

Ai sensi della Legge 10 Marzo 2000 n. 62, a decorrere dell'anno scolastico 2000/2001 è stata riconosciuta scuola paritaria con decreto n. 488/2132 del 28/02/2001 del Ministero della Pubblica Istruzione.

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

ARTICOLO 2

L'Ente ha la natura giuridica di Associazione soggetta alla disciplina degli articoli 14 e segg. del Codice Civile, denominata Scuola dell'Infanzia PAOLA DI ROSA ed ha sede a Borgosatollo (Brescia) in Via Suor Francesca Salvi n. 14.

L'Associazione gestisce una scuola dell'infanzia di ispirazione cristiana cattolica ed altri servizi socio-educativi rivolti alla prima infanzia. Non si prefigge fini di lucro, ha durata illimitata ed esaurisce le proprie attività nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

La Scuola dell'infanzia PAOLA DI ROSA si caratterizza come istituzione di educazione integrale ed armonica del bambino ed è attenta alla qualità della propria proposta educativa.

La scuola dell'infanzia, nel rispetto del primario diritto e dovere dei genitori di educare i figli, intende radicare la propria proposta educativa, nella concezione cristiana della vita, che genitori ed insegnanti si impegnano a rispettare, in spirito di collaborazione.

Essa ha per scopo primario quello di accogliere i bambini in età prescolare e di provvedere alla loro educazione fisica, morale, intellettuale e religiosa ponendo al centro del suo operare i valori della vita, dell'accoglienza, della solidarietà e della libertà, in armonia con i principi della Costituzione Italiana. Suo obiettivo è la formazione integrale del bambino nella sua individualità e irripetibilità, in vista della maturazione della persona, libera e responsabile, attraverso l'educazione ai principi della democrazia e nel rispetto delle diversità ideologiche in una società pluralista, senza rinunciare alla propria identità cristiana.

Le linee guida dell'attività educativo - didattica, in armonia con il progetto educativo e con l'ispirazione cristiana dell'istituzione, recepiscono gli orientamenti e le innovazioni della scuola dell'infanzia in Italia. La Scuola dell'infanzia riconosce nella famiglia il contesto primario irrinunciabile del bambino e promuove la collaborazione attiva scuola - insegnanti - genitori.

Essa accoglie i bambini, senza discriminazione alcuna, residenti nel comune di Borgosatollo e, se vi sono posti disponibili, anche i bambini provenienti dai comuni limitrofi.

In aderenza alla sua identità cristiana, si impegna a promuovere l'accoglienza dei bambini svantaggiati per ragioni psicofisiche, sociali, familiari ed etniche.

L'Associazione, secondo lo spirito d'utilità sociale che fin dalle origini ha avuto, con esclusione di ogni tipo di lucro, ha facoltà di promuovere e sostenere iniziative, nell'ambito educativo, ricreativo, assistenziale e religioso a favore di bambini, adolescenti, giovani e famiglie.

L'Associazione può inoltre svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto strumentali alle stesse, purché non incompatibili con la sua natura di Associazione, e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.

L'Associazione si regge sul presente statuto che avrà, come strumento attuativo, un apposito regolamento interno.

PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

ARTICOLO 3

Il patrimonio dell'Associazione è attualmente costituito da un fabbricato sito a Borgosatollo Via Suor Francesca Salvi n. 14.

Detto bene potrà essere incrementato con donazioni, lasciti, legati ed oblazioni di beni mobili ed immobili, eventualmente costituiti in amministrazioni separate, secondo la volontà dei donatori.

L'Associazione potrà acquisire fondi patrimoniali da altri enti ed impegnarsi a mantenerne, per quanto possibile, la destinazione originaria, purché non in contrasto con le proprie finalità.

Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

L'Associazione provvede ai suoi scopi:

- con le quote dei soci
- con i proventi derivanti dal patrimonio
- con le rette degli utenti per i servizi offerti
- con il contributo del Comune di Borgosatollo definito da apposita convenzione
- con i contributi dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici e privati
- con ogni altro provento non destinato ad aumentare il patrimonio
- con le donazioni
- con la contrazione di prestiti e mutui

SOCI

ARTICOLO 4

Tutte le persone che diano pieno affidamento per l'attuazione dei programmi statutari e condividono le aspirazioni di fondo che animano l'Associazione, in particolare i principi di una scuola libera e cristianamente orientata, possono presentare la domanda di ammissione all'associazione in qualità di soci.

La qualifica di soci non dà diritti o vantaggi di carattere economico trattandosi di associazione senza fini di lucro e nemmeno crea diritti di comproprietà, uso od altri diritti reali riguardante i beni dell'associazione.

I soci si distinguono in:

- soci genitori: sono tutti i genitori e/o titolari di patria potestà dei bambini iscritti alla Scuola dell'infanzia PAOLA DI ROSA
- soci sostenitori: coloro che, ammessi all'Associazione, versano la quota annuale fissata dal Consiglio di Amministrazione.

I soci hanno il diritto di partecipare alle assemblee e di esprimere il proprio voto, sia direttamente che mediante delega, di candidarsi in occasione del rinnovo delle cariche sociali, di conoscere i programmi dell'Associazione, partecipare alle attività promosse dalla stessa, di concorrere alla formazione e alla realizzazione degli scopi dell'Associazione nei modi determinati dagli organi dell'Associazione medesima.

Perdono la qualità di soci coloro che, senza giustificato motivo, non effettuano il pagamento della quota annuale nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione o che compiono atti contrari agli scopi ed agli interessi dell'Associazione ed i genitori e/o titolari di patria potestà i cui bambini non risultano più iscritti alla scuola dell'infanzia.

I soci sono tenuti alla osservanza del presente Statuto, dei regolamenti interni e di tutte le delibere assunte dagli organi sociali e di collaborare con essi.

All'atto della loro adesione, i soci sono iscritti in apposito libro soci tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 5

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente

ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 6

Le Assemblee dei soci sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea ordinaria dei soci è convocata dagli amministratori, ai sensi dell'art. 20 del Codice Civile, almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio.

L'assemblea è inoltre convocata, in via straordinaria, quando se ne ravvisi la necessità, l'urgenza o su richiesta motivata di almeno un decimo dei soci.

La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, l'ora ed il luogo dell'assemblea.

Le assemblee sono indette dal presidente del Consiglio di Amministrazione mediante avviso da affiggersi all'albo della sede e/o mediante avviso personale da recapitarsi almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza e non meno di 24 ore prima in caso di convocazione d'urgenza.

All'Assemblea possono intervenire tutti i soci in regola col versamento della quota associativa. Il diritto al voto spetta ad ogni socio che abbia assunto tale qualifica da almeno 60 giorni. Ogni socio ha diritto ad un voto solo.

Un socio può delegare, con atto scritto, il suo voto ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.

L'assemblea delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto, in particolare:

- nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione;

- delibera, ai sensi dell'articolo 24 del Codice Civile, sull'esclusione degli associati;
- approva il bilancio d'esercizio secondo le norme dettate dalle vigenti leggi in materia;
- delibera le modifiche statutarie, lo scioglimento dell'associazione, la devoluzione del patrimonio e su ogni altra questione ad essa sottoposta dal Consiglio di Amministrazione;

Per la validità delle adunanze, in prima convocazione, occorre l'intervento di almeno la metà dei soci e dei loro delegati. In seconda convocazione le adunanze sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti ad esclusione di quelle relative alle modifiche statutarie, allo scioglimento dell'associazione e alla relativa devoluzione del patrimonio residuo per le quali si applicano le disposizioni previste dall'art. 21 del Codice Civile.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

Di ogni Assemblea è redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 7

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo preposto alla ordinaria e straordinaria gestione dell'Associazione.

È composto da sette membri eletti dall'assemblea dei soci di cui uno scelto tra una rosa di candidati proposti dal Parroco di Borgosatollo e due scelti tra una rosa di candidati proposti dal Sindaco del Comune di Borgosatollo.

I membri eletti dall'Assemblea durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

Nella sua prima adunanza il Consiglio di Amministrazione procede alla nomina del Presidente e del Vice Presidente da scegliersi nel proprio seno.

Tutte le cariche sono gratuite.

ARTICOLO 8

Non possono far parte del Consiglio d'Amministrazione coloro che si trovano in condizione di incompatibilità secondo la vigente legislazione ed ancora chiunque si trovi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

Nella sua prima adunanza, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio verifica l'assenza di cause di ineleggibilità dai suoi componenti.

FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 9

Il Consiglio di Amministrazione:

- a) delibera il regolamento interno ed i regolamenti relativi al personale, alla vita comunitaria, al funzionamento della Scuola dell'infanzia secondo i principi statuari, nel rispetto delle norme vigenti;
- b) assume, sospende, licenzia il personale in conformità alle disposizioni previste dal CCNL di categoria e dalle norme vigenti che regolano il rapporto di lavoro;
- c) stipula convenzioni con il Comune di Borgosatollo e con altri Enti pubblici e privati;
- d) delibera la misura delle rette di frequenza della scuola dell'infanzia;
- e) delibera su contratti di locazione, fornitura e somministrazione;

- f) delibera sull'acquisto e alienazione di titoli e beni mobili, sull'accettazione di donazioni, eredità, legati;
- g) delibera sull'acquisto e alienazione di beni immobili, con il voto favorevole di almeno cinque su sette dei componenti in carica del Consiglio stesso;
- h) promuove e sostiene iniziative a carattere educativo, ricreativo, assistenziale e religioso, per bambini, adolescenti, giovani e famiglie residenti nel Comune di Borgosatollo con esclusione di ogni tipo di lucro, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2;
- i) conferisce procure e deleghe di specifiche funzioni, sia al Presidente che ai singoli componenti il Consiglio di Amministrazione nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;
- j) adempie a tutte le funzioni attribuite al Consiglio di Amministrazione da leggi e da regolamenti e delibera su tutti gli atti che interessano l'Associazione ad esclusione di quelli espressamente riservati alla competenza dell'Assemblea dei Soci ai sensi del precedente art. 6;
- k) effettua un controllo preventivo sul bilancio da sottoporre all'Assemblea dei Soci per l'approvazione;
- l) delibera l'importo della quota associativa dei soci sostenitori.

ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 10

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno tre dei suoi componenti e comunque almeno due volte l'anno per verificare, in via preliminare, il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci e per definire il programma di lavoro per l'anno scolastico successivo.

La convocazione avviene mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno da recapitare a tutti i Consiglieri almeno cinque giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

In caso di convocazione d'urgenza l'avviso dovrà essere recapitato almeno 24 ore prima al domicilio reale ed effettivo dei Consiglieri, in quest'ultimo caso l'avviso può essere portato a conoscenza anche tramite telegramma, fax, e-mail o con altro mezzo idoneo, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno quattro membri in carica del Consiglio.

Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, ad eccezione di quanto previsto al punto g) del precedente articolo.

Le votazioni avvengono per appello nominale o con voto segreto, a discrezione del Presidente.

Le deliberazioni relative a questioni concernenti persone debbono essere prese sempre con voto segreto.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente e, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano tra i presenti.

Alle riunioni possono partecipare, su invito del Presidente, persone estranee al Consiglio o esperti, che intervengono a titolo consultivo, senza diritto di voto.

Di ogni riunione verrà redatto su apposito libro il relativo verbale dal Segretario o, in mancanza, dal Consigliere incaricato dal Consiglio stesso a fungere da Segretario.

Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e da tutti i Consiglieri intervenuti alla riunione.

Ogni consigliere ha diritto di fare inserire nel verbale una sintesi delle sue dichiarazioni o riserve espresse a giustificazione del proprio voto.

RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 11

Novanta giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione, il Presidente deve richiedere agli enti preposti i nominativi delle persone tra le quali l'Assemblea sceglierà tre dei membri del nuovo Consiglio, in conformità con quanto stabilito dall'articolo 7.

DECADENZA E DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI

ARTICOLO 12

I membri del Consiglio d'Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengono per tre volte consecutive alle sedute, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso.

Le dimissioni di un membro del Consiglio di Amministrazione devono essere iscritte dal Presidente tra gli argomenti all'ordine del giorno della prima Assemblea dei soci successiva alla data della comunicazione di queste.

In egual modo si procede in caso di morte o impedimento permanente all'esercizio delle funzioni.

In tali casi si procederà alla sostituzione secondo le modalità stabilite. I membri nominati in sostituzione durano in carica sino alla scadenza del Consiglio.

ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

ARTICOLO 13

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio ed esercita tutte le funzioni a lui conferite dalle leggi e dal presente Statuto o a lui delegate dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione nonché l'Assemblea dei Soci e cura l'esecuzione delle delibere assunte.

Nei casi di necessità e urgenza il Presidente può adottare provvedimenti attinenti l'ordinaria amministrazione, di competenza del Consiglio, da sottoporre per la ratifica, nella successiva adunanza del Consiglio di Amministrazione.

Le funzioni del Presidente in caso di assenza od impedimento sono demandate al Vice Presidente ed in caso di assenza d'entrambi, al consigliere più anziano di nomina e a pari anzianità di nomina, al più anziano d'età.

BILANCIO

ARTICOLO 14

L'esercizio dell'Associazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio deve essere accompagnato da una relazione che illustri l'attività nel suo complesso e l'andamento della gestione nei vari settori in cui l'Associazione ha operato, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio. La relazione deve anche esplicitare la politica degli investimenti e accantonamenti.

UTILI DI GESTIONE

ARTICOLO 15

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

È fatto obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale (intendendo per tali tutte quelle statutariamente previste).

SEGRETARIO

ARTICOLO 16

Il Segretario dell'Associazione viene nominato dal Consiglio di Amministrazione, assiste alle adunanze del Consiglio e dell'Assemblea dei Soci, ne redige i verbali, li sottoscrive con il Presidente e coi Consiglieri e li raccoglie negli appositi registri. Cura tutta la parte amministrativa dell'Ente e custodisce gli atti e i documenti dell'amministrazione; tiene la contabilità dell'Associazione (anche con l'ausilio di altri enti privati), redige il bilancio da sottoporre all'Assemblea.

Egli ha responsabilità diretta nella predisposizione e nell'attuazione degli atti contabili, di ragioneria, di economato e nell'organizzazione del lavoro di segreteria; nell'ambito delle direttive di massima ha autonomia e responsabilità connesse alle elaborazioni degli atti amministrativi e al funzionamento dell'ufficio di segreteria.

Il Segretario risponde del suo operato direttamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed opera secondo le sue direttive di massima.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 17

Lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio dell'Associazione, verrà deliberato dall'Assemblea dei Soci con la maggioranza prevista dall'ultimo comma dell'art. 21 del Codice Civile, stabilendosi che tale patrimonio sarà devoluto ad altro ente non commerciale che persegue finalità analoghe, nel rispetto del presente statuto e delle tavole di fondazione, operante nel territorio del comune di Borgosatollo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI SPECIALI

ARTICOLO 18

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni delle vigenti leggi in materia, in particolare per le associazioni, le fondazioni o gli enti ai quali è stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato.